


Città di Pachino

(Provincia di Siracusa)

SETTORE X
UFFICIO ENTRATE



L'ACCERTATORE
(Rizza Vincenzo)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 50 DEL
04/12/2008, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE, IN VIGORE DAL
1 GENNAIO 2009

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

INDICE

**TITOLO I
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E\O AUTORIZZAZIONE**

Art. 1	Ambito e finalità del Regolamento	Pag.	4
Art. 2	Classificazione del Comune	Pag.	4
Art. 3	Definizioni	Pag.	4
Art. 4	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione e\o autorizzazione	Pag.	5
Art. 5	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e\o autorizzazione	Pag.	6
Art. 6	Domanda di occupazione	Pag.	6
Art. 7	Istruttoria della domanda	Pag.	7
Art. 8	Rilascio della concessione e\o autorizzazione	Pag.	8
Art. 9	Obblighi del Concessionario	Pag.	9
Art. 10	Rappresentanti del concessionario – Trapassi della concessioni e\o autorizzazioni	Pag.	9
Art. 11	Revoca e modifica della concessione e\o autorizzazione – Rinuncia	Pag.	10
Art. 12	Decadenza ed estinzione della concessione e\o autorizzazione	Pag.	10
Art. 13	Rinnovo della concessione e\o autorizzazione	Pag.	11
Art. 14	Autorizzazioni di altri Uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi	Pag.	11
Art. 15	Occupazioni d'urgenza	Pag.	11
Art. 16	Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione	Pag.	12
Art. 17	Commercio su aree pubbliche	Pag.	12

TITOLO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E\O AUTORIZZAZIONE

Art. 18	Oggetto del Canone	Pag.	13
Art. 19	Soggetto passivo tenuto al pagamento del Canone	Pag.	13
Art. 20	Durata dell'occupazione	Pag.	13
Art. 21	Criteri per la determinazione della tariffa di base	Pag.	13
Art. 22	Suddivisione del territorio comunale in categorie	Pag.	14
Art. 23	Modalità di applicazione del Canone	Pag.	14
Art. 24	Modalità di applicazione del Canone su occupazioni permanenti con cavi e condutture ecc.	Pag.	15
Art. 25	Passi carrabili e accessi a raso	Pag.	16
Art. 26	Passi carrai e accessi – Affrancazione del Canone	Pag.	17
Art. 27	Esclusioni	Pag.	18
Art. 28	Esenzioni	Pag.	18
Art. 29	Riduzioni	Pag.	20
Art. 30	Tariffe	Pag.	21
Art. 31	Modalità di versamento per le occupazioni permanenti	Pag.	21
Art. 32	Modalità di versamento per le occupazioni temporanee	Pag.	22
Art. 33	Riscossione coattiva	Pag.	22
Art. 34	Rimborsi	Pag.	22
Art. 35	Affidamento del servizio	Pag.	23
Art. 36	Funzionario Responsabile	Pag.	23
Art. 37	Il Responsabile del procedimento amministrativo	Pag.	24
Art. 38	Sanzioni	Pag.	24
Art. 39	Contenzioso	Pag.	25
Art. 40	Abrogazioni	Pag.	25

Art. 41	Privacy	Pag.	25
Art. 42	Norme transitorie e finali	Pag.	25
Art. 38	Entrata in vigore	Pag.	26
Allegato A):	Suddivisione in categorie delle aree occupabili dell'abitato di Pachino e frazione di Marzamemi		
Modello D	Modello di domanda		
Modello ACP	Schema di atto di concessione permanente di spazi ed Aree pubbliche comunali		

TITOLO I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E\O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, è istituito nel Comune di **PACHINO**, il "Canone di concessione e\o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio", avente natura giuridica di entrata patrimoniale, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni e\o autorizzazioni relative a:
 - a) *Occupazioni realizzate, su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree mercatali, sia attrezzate che non.*
 - b) *Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.*
 - c) *Occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti.*
 - d) *Passi carrabili e accessi a raso;*
 - e) *Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.*
3. Il presente regolamento ha altresì lo scopo di definire:
 - a) *la misura del Canone.*
 - b) *la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del Canone.*
 - c) *le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva.*
 - d) *le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni, le sanzioni e gli interessi.*

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno, il Comune di Pachino agli effetti dell'applicazione del Canone è assegnato alla "**IV classe**" e per le provvidenze di cui all'art. 63, comma 2 lettera f) punto uno del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è assegnato alla "**II classe**".

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono assunte le seguenti definizioni:

- a) per “**Suolo Pubblico**” o “**Spazio Pubblico**” si intendono le aree e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati anche attrezzati, come pure quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio quando queste siano state costituite od acquisite nei modi di legge.
- b) Per “**Occupazione**” od “**occupare**” si intende la disponibilità o l’occupazione, anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che si sottragga all’uso generale della collettività.
- c) Per “**Concessione**” si intende l’atto amministrativo con cui il Comune formalizza l’occupazione qualora questa abbia durata uguale o **superiore a 365 giorni**.
- d) Per “**Autorizzazione**” si intende l’atto amministrativo con cui il Comune formalizza l’occupazione qualora questa abbia durata **inferiore a 365 giorni**.
- e) Per “**Canone**” si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell’Ente sull’oggetto della concessione e/o autorizzazione.
- f) Per “**Indennità**” si intende la somma dovuta per l’occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all’articolo 63, comma 2, lettera g) del D.Leg.vo 15 dicembre 1997 n° 446.
- g) Per “**Tariffa**” si intende la tabella delle misure unitarie per la determinazione del Canone.

Articolo 4

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione e/o autorizzazione

1. Le occupazioni possono essere “**permanenti**” o “**temporanee**”:
 - a) sono “**permanenti**” le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno e comunque non superiore a 29 anni come disposto dall’art. 27, comma 5 del D.Leg.vo 30 aprile 1992 n° 285, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.
2. Esse, a loro volta, possono essere:
 - a) “**pluriennali**” quelle di durata indefinita (max 29 anni) o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi, i distributori automatici di tabacchi e simili ecc...)
 - b) “**annuali**” quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
 - c) sono “**temporanee**” le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.

3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma due, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Entrate – Settore C.O.S.A.P. – su domanda dell'interessato.

Art. 5

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di concessione e/o autorizzazione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss. modifiche ed integrazioni.
3. Le occupazioni realizzate senza la preventiva concessione e/o autorizzazione comunale, sono considerate "**abusive**".
4. Sono considerate altresì "**abusive**" le occupazioni:
 - a) *difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e/o autorizzazione.*
 - b) *che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione e/o autorizzazione medesima.*
5. Si considerano occupazioni "**abusive permanenti**" quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni "**abusive temporanee**" si presumono effettuate dal **trentesimo giorno** antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente Pubblico Ufficiale.
6. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto il termine di **quarantotto ore** per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'Ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese.
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Alle occupazioni abusive si applica "**un'indennità**" pari al Canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate aumentata del **50%**, oltre le sanzioni di cui al successivo articolo 38.

Articolo 6

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Entrate – Settore C.O.S.A.P. – domanda, in bollo, su apposito modulo predisposto e distribuito gratuitamente dal medesimo Ufficio (Mod. D) volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione e/o autorizzazione.

2. La domanda contiene:
- a) *nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;*
 - b) *nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del Legale Rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;*
 - c) *nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentate degli stessi;*
 - d) *l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;*
 - e) *la superficie o estensione lineare che si intende occupare;*
 - f) *la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;*
 - g) *il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;*
 - h) *qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa va corredata con apposita planimetria.*
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno **cinque giorni lavorativi** prima della data prevista dell'occupazione ed il pagamento deve essere anticipato.
5. Nel caso in cui per la medesima area siano presentate più richieste di concessione e/o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo generale e, a parità di data, il minor numero di protocollo.
6. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del Canone.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 7 del presente articolo, sono assegnate principalmente all'Ufficio Entrate – Settore C.O.S.A.P. – per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è:

a) per le occupazioni permanenti:

- a.1) di **giorni trenta** dalla data di presentazione della domanda, qualora la stessa sia corredata di tutti i documenti richiesti;
- a.2) di **giorni quarantacinque** dalla data di presentazione della domanda nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di non allegare i documenti già in possesso di altri Uffici dell'Amministrazione;

b) per le occupazioni temporanee:

- b.1) di **giorni cinque** lavorativi dalla data di presentazione della domanda, qualora la stessa sia corredata di tutti gli elementi richiesti.

3. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito timbro di protocollo generale del Comune.
4. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile di procedimento di cui all'art. 37, il quale intraprenderà la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione la esigenza della circolazione (*parere Polizia Municipale*), nonché l'estetica ed il decoro ambientale (*parere Ufficio Tecnico*).
5. Provvede ad acquisire, se necessari, i pareri di altri Uffici Comunali interessati (*Ufficio Commercio, ecc.*). Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile di procedimento, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di **giorni cinque** dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Il Funzionario Responsabile, adotta l'atto di concessione e/o autorizzazione con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento, così come in caso di esito negativo.
7. I richiedenti la concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande anche del tipo stagionale (*es. stagione estiva: Pachino e frazione di Marzamemi*) devono presentare domanda di occupazione in bollo all'Ufficio Comunale del Commercio.

Articolo 8

Rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente Ufficio, sono indicate:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
 - d) le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
 - e) Il criterio di determinazione e l'ammontare del Canone di concessione e/o autorizzazione, se dovuto;

2. La concessione e/o autorizzazione stessa deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il Concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni nel rispetto del Codice della Strada.
4. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
5. Il Funzionario Responsabile competente al rilascio degli atti di concessione e/o autorizzazione per occupazione sia permanente che temporanea istituirà un apposito registro anche su supporto informatico in cui verrà annotato:
 - a) *il tipo dell'atto amministrativo;*
 - b) *le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;*
 - c) *il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione;*
 - d) *la data di rilascio.*

Articolo 9

Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) *eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione e/o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;*
 - b) *esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana gli atti che legittimano l'occupazione;*
 - c) *sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;*
 - d) *mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;*
 - e) *pagamento del Canone entro le scadenze previste.*

Articolo 10

Rappresentanti del concessionario

Trapassi delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente al Sindaco o agli agenti incaricati della riscossione del Canone di occupazione, in

modo che possano essere specificati nell'autorizzazione o nella ricevuta del Canone pagato.

3. E' vietata qualsiasi subconcessione.
4. E' ammesso il trapasso del bene da uno ad altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.
5. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto di concessione, con il versamento integrale di un nuovo Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.
6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 11

Revoca e modifica della concessione e\o autorizzazione – Rinuncia

1. L'Amministrazione Comunale può revocare o modificare, in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione e\o autorizzazione rilasciato, qualora sopravvengono ragioni di pubblico interesse che rendono non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il Concessionario può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione con apposita istanza diretta all'Amministrazione da produrre almeno **sessanta giorni** prima della scadenza.
3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del Canone eventualmente versato.
4. Non sono eventualmente rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario, per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Qualora l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, al Concessionario è dovuto il rimborso del Canone corrisposto nella misura relativa al solo periodo di mancata occupazione.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione e\o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e\o autorizzazione:
 - a) *il mancato o parziale versamento del Canone di concessione e\o autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;*
 - b) *l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione e\o autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso.*
2. Sono causa di estinzione della concessione e\o autorizzazione:

- a) *la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;*
- b) *la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.*

Articolo 13

Rinnovo della concessione e\o autorizzazione

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificatamente previsto nell'atto di concessione e\o autorizzazione originario.
2. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Articolo 14

Autorizzazioni di altri Uffici comunali o di altri Enti

Diritti di terzi

1. La concessione e\o autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme di legge particolari e\o specifiche (*Commercio, Pubblica Sicurezza, Edilizia, SIAE, ecc.*).
2. La concessione e\o autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente il concessionario e\o l'autorizzato.

Articolo 15

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione, nonché l'esecuzione dei lavori può essere effettuata dall'interessato, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione e\o autorizzazione che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione e\o autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale, nonché al Comando di Polizia Municipale, via fax o con telegramma secondo quanto previsto dalle procedure stabilite dall'Ufficio competente in accordo con il Comando di Polizia Municipale.
3. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione sarà ritenuta abusiva e saranno applicate le eventuali indennità e\o sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento per siffatta tipologia. Mentre, per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal nuovo Codice della Strada e ss. modifiche ed integrazioni.

Articolo 16

Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione

1. Sono considerate abusive:
 - a) *Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione;*
 - b) *Le occupazioni revocate o decadute, protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;*
 - c) *Le occupazioni d'urgenza per le quali non sussistono i requisiti, ovvero l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 15.*
2. Il Comune può procedere, con apposito provvedimento, alla immediata rimozione d'Ufficio delle stesse e le spese per la rimozione sono a carico del contravventore, nel caso di non pagamento saranno recuperate con il provvedimento di riscossione coattiva previsto all'art. 33 del presente regolamento.

Articolo 17

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate da specifico Regolamento, la determinazione del "**Canone**" è effettuata sulla base della superficie di ogni singolo posto o stand assegnato.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione e/o autorizzazione per l'occupazione.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Articolo 18

Oggetto del Canone

1. Sono soggette al “**Canone**” di concessione e/o autorizzazione, così come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee individuate nell’art. 1.

Articolo 19

Soggetto passivo tenuto al pagamento del Canone

1. E’ obbligato al pagamento del Canone il titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione e in mancanza, l’occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all’entità dell’area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Il Canone di concessione e/o autorizzazione è dovuto dal soggetto passivo che pone in essere materialmente l’occupazione ritenendosi coobbligato al pagamento, comunque, anche il soggetto per conto del quale viene messa in atto l’occupazione.

Articolo 20

Durata dell’occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al Canone ad anno solare, indipendentemente dalla data d’inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone, nella misura tariffaria prevista per le singole tipologie stabilite dal Comune, rapportato alla superficie occupata, alle giornate per cui si protrae l’occupazione.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore l’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni permanenti.

Articolo 21

Criteri per la determinazione della tariffa di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l’applicazione del Canone, sono individuati secondo gli elementi di seguito indicati:
 - a) *la classificazione delle strade;*
 - b) *l’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;*
 - c) *la durata dell’occupazione;*
 - d) *il valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;*

e) il valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e/o autorizzazione e dalle modalità di occupazione.

Articolo 22

Suddivisione del territorio comunale in categorie

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutate anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti le strade del Comune di Pachino, sono classificate, ai fini della graduazione del Canone, in due categorie, individuate nell'elenco (*allegato A*) di classificazione delle strade.
2. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata, mentre la tariffa per le strade appartenenti alla seconda categoria è ridotta rispetto alla prima nella misura di cui al seguente prospetto:

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi	
a - Strade, spazi ed aree pubbliche di prima categoria	1,00
b - Strade, spazi ed aree pubbliche di seconda categoria	0,70

3. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, se effettuata su territorio appartenente a due categorie, si applica il Canone più favorevole al contribuente.

Articolo 23

Modalità di applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile a Canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La determinazione della misura del Canone per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle **ventiquattro ore giornaliere** la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria purché venga rispettato il limite di tariffa previsto dal comma 2 dell'art. 29.
4. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del Canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione di cui all'art. 17 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e simili, è dovuto un Canone annuale alle tariffe stabilite dal Comune.
7. Per le occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del Canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone a condizione che l'occupazione avvenga in contemporanea con l'installazione delle giostre sul territorio comunale di Pachino.
8. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del Canone è quella corrispondente, in presenza di atto di autorizzazione alla superficie indicata nell'atto stesso, in assenza è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per le aree destinate a uso cantiere si fa riferimento all'atto di autorizzazione o in assenza all'area effettivamente occupata.
9. Per i passi carrabili, per i passi a raso come individuati dal successivo articolo 24 e per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti, il Canone di occupazione è determinato moltiplicando la larghezza dell'apertura, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
10. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, commi 2, lettera f) e n° 3 del D.Leg.vo 15 dicembre n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Non è comunque dovuto il pagamento del Canone quando la cifra complessiva dovuta è uguale o inferiore all'imposta di bollo vigente da applicare sulla domanda di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 24

Modalità di applicazione del Canone su occupazioni permanenti con cavi, condutture ecc.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi (*Telecom, Enel ecc.*) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. soprastanti o sottostanti il suolo comunale, il Canone, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 18 della Legge 488/99 è determinato nella misura tariffaria stabilita dal Comune, per utenza.

2. Tale importo è rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente così come previsto dall'art. 63, comma 2 lettera f) punto quattro del D.Leg.vo. n° 446 del 15 dicembre 1997.
3. In ogni caso, l'ammontare complessivo del Canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a **Euro 516,46**.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.
5. Il Canone è versato in unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno a mezzo c.c.p. n° 34558098 intestato al Comune di Pachino – C.O.S.A.P. - Servizio di Tesoreria, recante quale causale l'indicazione dell'art. 18 della Legge 23/12/1999 n° 488.

Articolo 25

Passi carrabili e accessi a raso

1. E' istituito nel Comune di Pachino il Canone sui "**passi carrabili**" e "**accessi a raso**" autorizzati e individuati dall'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e ss. modifiche ed integrazioni (*Codice della Strada*).
2. Sono definiti "**passi carrabili**" qualsiasi accessi ad una strada oppure ad un fabbricato o un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra, marmo o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei mezzi con o senza motore alla proprietà privata, escluso ogni altro caso e che tale modifica non comporti o rechi intralcio o ostacolo alla libera circolazione veicolare secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e ss. modifiche ed integrazioni (*Codice della strada*).
3. Si definisce accesso a "**a raso**" qualsiasi accesso ad una strada oppure ad un fabbricato o un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Di norma sono gratuiti ad esclusione dei passi a raso che hanno l'autorizzazione relativa al divieto di sosta nell'area antistante l'accesso con il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n° 285 del 30 Aprile 1992 e ss. modifiche ed integrazioni (*Codice della Strada*).
4. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per una profondità **di un metro lineare convenzionale**, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

5. Il soggetto titolare del passo carrabile e/o accesso, come sopra definiti, può richiedere altresì la concessione di un'area di rispetto, **non inferiore a 10 metri quadrati** (*stallo di sosta = 2x5*), situata nelle immediate vicinanze o di fronte all'accesso medesimo, che gli consenta un più agevole ingresso nella proprietà privata.
6. Tale ulteriore concessione dovrà essere presente in sede di originaria richiesta e dovrà ottenere il relativo nulla osta da parte del competente Comando di Polizia Municipale.
7. Rimane a totale carico del richiedente l'apposizione e manutenzione della segnaletica orizzontale zebra dello stallone concesso con vernice di colore gialla.
8. Non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
9. In ogni caso se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare al Comune una domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale.
10. Se il Comune consente alla chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Articolo 26

Passi carrai e accessi - Affrancazione del Canone

1. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili e accessi a raso all'uopo autorizzati ai sensi del presente regolamento, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a **venti annualità** del Canone, determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno in cui viene presentata la domanda.
2. Il titolare del passo carrabile o accesso deve inviare al Comune una lettera in cui comunica gli estremi dell'atto di concessione, i dati per identificare il passo carrabile o l'accesso e l'avvenuto pagamento del tributo, come determinato al comma precedente, allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Se dopo l'affrancazione vengono effettuate variazioni al passo carrabile o all'accesso che non sono state oggetto di concessione, termina l'effetto dell'affrancazione e l'occupazione viene considerata come una occupazione abusiva e pertanto assoggettata alla tassa e sanzioni previste nel presente regolamento e da ogni eventuale prescrizione normativa in materia.
4. Ove i contribuenti non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.
5. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e le somme pagate per l'affrancazione non sono restituite.

Articolo 27

Esclusioni

1. Sono escluse dal Canone:

- a) Le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
 - b) Le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
 - c) Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi.
 - d) Le occupazioni di aree, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a parcheggio pubblico, anche a pagamento, affidate in concessione e/o autorizzazione a terzi, restando comunque fermo il pagamento di un corrispettivo di natura patrimoniale.
 - e) Le occupazioni occasionali, destinate genericamente a soste operative, di durata non superiore a **60 minuti** e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci.
 - f) Le occupazioni di durata non superiore ad **otto ore**, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione, ovvero riparazioni di trasloco, purché non intralcianti il traffico.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) è necessaria preventiva comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale almeno **quarantotto** ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Articolo 28

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal Canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato.
 - b) Gli accessi e passi carrabili utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, A.S.L. nonché quelli utilizzati da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del D.P.R. n° 917 del 22/12/1986 e ss. modifiche ed integrazioni.
 - c) Le occupazioni temporanee di durata non superiore a **due giorni** realizzate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del D.P.R. 22/12/1986 n° 917 o Associazioni senza fine di lucro (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Leg.vo 04/12/1997, n° 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, culturali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per i soli spazi non

adibiti allo svolgimento di attività commerciali (vendita e somministrazione di alimenti e bevande).

- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a **un giorno** effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da Enti o Associazioni che non perseguono fini di lucro.
- e) Le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione e/o autorizzazione.
- f) Le occupazioni realizzate con passi o accessi carrabili volte a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (abitazione) e destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap .
- g) Le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, fatta eccezione per le aree su cui si svolge attività commerciale.
- h) Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.
- i) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività natalizie e/o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute, purché debitamente autorizzate.
- j) Le occupazioni realizzate con tabelle od orologi funzionanti per la pubblica utilità od altre attrezzature indicative di orari delle autolinee urbane o extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma.
- k) Le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti o allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi con eccezione delle occupazioni previste dall'art. 24 del presente regolamento.
- l) Le occupazioni da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione e/o autorizzazione o privato negli spazi ad esse assegnate.
- m) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- n) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci e impianti di erogazione.
- o) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti gli infissi, pareti, coperture di durata non superiore a **due ore**.
- p) Le occupazioni per operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a **sei ore**.

- q) *Le occupazioni fino a **10 mq.** di spazi ed aree pubbliche effettuate da tutti coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative di carattere politico.*
- r) *Le occupazioni occasionali effettuate con fiori o piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale. Sono da considerare occasionali le occupazioni che non siano ripetute per più di **un giorno***
- s) *Le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a queste correlate.*
- t) *Le occupazioni per le soste fino ad un massimo di **un'ora**, effettuate per il commercio ambulante itinerante, con le modalità ed i limiti di tempo previsti dal regolamento comunale in materia.*
- u) *Le occupazioni effettuate con ponteggi edili la cui installazione si protragga per un periodo non superiore a **giorni due**, fermo restando l'obbligo del nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale per la viabilità. Nel caso in cui l'occupazione si protragga **oltre i due giorni** è dovuto il pagamento del Canone fino dalla data di inizio dell'occupazione.*
- v) *Segnaletica relativa alla circolazione stradale.*
- w) *Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.*
- x) *Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale a fronte di pagamento di un Canone od altro corrispettivo.*

Articolo 29

Riduzioni

1. Il Canone come determinato dall'art. 21 del presente regolamento è così ridotto per le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) *per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni;*
 - b) *per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo non inferiore a 30 giorni o ricorrente;*
 - c) *per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;*
 - d) *per le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica autorizzata;*
 - e) *per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;*
 - f) *per la superficie eccedente i mille metri quadrati.*
 - g) *per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali o ritenute di particolare interesse pubblico, da definire di volta in volta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.*

2. Le riduzioni sono tra loro cumulabili, fermo rimanendo il limite di tariffa **Euro 0,077** per metro quadrato e per giorno.

Articolo 30

Tariffe

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 31

Modalità di versamento per le occupazioni permanenti

1. Il Canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del Canone deve essere effettuato entro il **31 gennaio di ciascun anno**, se tale data cade il giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del Canone, va effettuato su apposito c.c.p. n° 34558098 in distribuzione presso l'Ufficio Entrate – Settore C.O.S.A.P. – intestato al Comune di Pachino – C.O.S.A.P. - Servizio Tesoreria.
5. Il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
6. E' ammessa la possibilità di versamento in **quattro** rate trimestrali anticipate, senza interessi, scadenti il **31 gennaio**, il **30 aprile**, il **31 luglio** e il **31 ottobre** qualora l'importo del Canone sia superiore ad **Euro 258,23**.
7. Se l'occupazione è realizzata nel corso dell'anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza utile, successiva all'occupazione stessa. Ove questa inizi dopo il **31 luglio**, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero, qualora l'occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione.
8. Il Canone dovuto dai titolari di posteggio itinerante deve essere corrisposto entro il **31 marzo**.
9. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo, il versamento del Canone annuale relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno.

Articolo 32

Modalità di versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il Canone deve essere versato contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal comma 4 del precedente articolo.

Articolo 33

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n° 602 del 29 settembre 1973, secondo le modalità previste dal D.Leg.vo n° 46 del 26/02/1999 e dal D.Leg.vo n° 112 del 13/04/1999 e successive variazioni o modificazioni; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dal Concessionario del servizio di riscossione (*in Sicilia: Equitalia Servizi Spa*).
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto di concessione e/o autorizzazione.
3. Il credito derivante dall'applicazione del Canone è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del Codice Civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Concessionario del servizio stesso.

Articolo 34

Rimborsi

1. Il contribuente ha la facoltà di presentare al Comune domanda di rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute.
2. La domanda, da redigersi in carta libera, deve essere inoltrata all'Ente entro il termine perentorio di **tre anni** dalla data dell'indebito pagamento, corredata della ricevuta di pagamento, in fotocopia, relativa a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c.
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione e/o autorizzazione.

Articolo 35

Affidamento del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare, totalmente o parzialmente il servizio di gestione del

Canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia della normativa vigente.

2. La forma di gestione che verrà eventualmente prescelta dovrà rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, e fruizione per i contribuenti in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione del Canone a soggetti terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 36

Funzionario Responsabile

1. Per la gestione del Canone, il Comune nomina un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
 - a) *cura, nell'ambito della gestione del Canone, l'organizzazione dell'Ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;*
 - b) *appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e/o coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;*
 - c) *cura e gestisce il contenzioso tributario avvalendosi anche della collaborazione di un Legale presente nell'Ente o di fiducia dell'Ente medesimo;*
 - d) *dispone i rimborsi;*
 - e) *in caso di gestione del Canone affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;*
 - f) *mantiene il collegamento necessario con i vari servizi interessati;*
 - g) *comunica agli altri Uffici le notizie delle quali viene a conoscenza nella fase di applicazione del Canone che possono essere rilevanti per essi;*
 - h) *stabilisce le verifiche a campione;*
 - i) *propone gli adeguamenti tariffari.*
 - l) *acquisisce i pareri tecnici da parte degli altri Settori (condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione)*
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma ad eccezione della lettera e), spettano al Concessionario del servizio.

Articolo 37

Il Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il Responsabile del procedimento C.O.S.A.P. è il dipendente designato dal Responsabile del Settore competente, sentito il Funzionario Responsabile del Canone.

2. Il designato deve dare conto del proprio operato al Funzionario Responsabile di cui all'articolo precedente e in subordine ovvero in assenza del Funzionario Responsabile medesimo, al Responsabile del Settore che l'ha designato.

Articolo 38

Sanzioni

1. La sanzione amministrativa è irrogata dal Funzionario Responsabile o dal Concessionario del servizio.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da Pubblico Ufficiale, si applica una sanzione pari al **200 per cento** del Canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Leg.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente senza la relativa richiesta di proroga, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al **150%** del Canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Leg.vo 30/04/1992 n°. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed imposti al Concessionario, si applica una sanzione pari al **75%** del Canone dovuto, ferma restando quella stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Leg.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione e/o autorizzazione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi, vale ai soli fini dell'applicazione del Canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.
7. L'omesso o tardivo pagamento del Canone comporta l'applicazione delle sanzioni pari al **30%** del Canone dovuto.
8. Sul Canone non versato, o tardivamente versato, si applicano gli interessi legali vigenti aumentati di tre punti da computarsi a giorno a partire dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento.
9. La sanzione è ridotta ad **un quarto** nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro **sessanta giorni** dalla notifica del provvedimento d'Ufficio di pagamento. La sanzione comminata non produce mai interessi.

Articolo 39

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni e/o autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono di

competenza del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 1034 del 1971.

2. Le controversie riguardanti le applicazioni del Canone di concessione e/o autorizzazione sono di competenza dell'Autorità Tributaria.

Articolo 40 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 41 **Privacy**

1. I dati acquisiti ai fini del rilascio della concessione e/o autorizzazione e dell'applicazione del Canone, sono trattati nel rispetto della Legge 675 del 31/12/1996.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati dell'espletamento dell'attività di liquidazione e/o di accertamento e/o di riscossione, come disciplinato all'art. 35 del presente Regolamento e della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati nel pieno rispetto della predetta Legge 675/96.

Articolo 42 **Norme transitorie e finali**

1. L'applicazione del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) come disciplinato dal presente regolamento con le modifiche, integrazioni ed abrogazioni apportate, decorre dal **1 Gennaio 2009**.
2. Le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono, in assenza di una disdetta da parte del titolare della concessione, prorogate fino alla naturale scadenza, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per quanto riguarda le autorizzazioni per occupazioni temporanee che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, queste si intendono valide ed il relativo pagamento, per le occupazioni medesime, si intende regolarmente assolto anche se queste si protraggono dopo il **1 gennaio 2009**.
4. Il Sindaco con propria motivata determina può adeguare il presente regolamento sulla base delle norme legislative che interverranno successivamente all'emanazione del presente regolamento, salvo il caso in cui le modifiche comportino l'adozione di scelte tecnico-organizzative.

5. Il pagamento del Canone, previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio Entrate – Settore C.O.S.A.P, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
6. Con la istituzione a partire dal 1 gennaio 2009 dell'affrancazione del canone sui passi carrabili e accessi a raso come definiti per tipologia e modalità agli articoli 25 e 26 del presente regolamento, in deroga alla tempistica di cui all'articolo 31, al fine di dare la possibilità all'Ufficio Comunale C.O.S.A.P. di formalizzare tutta la procedura amministrativa (*identificazione del passo, lettera di invito e domanda, concessione, quantificazione del canone ed ogni altro onere annesso e connesso*) si assegna solo per **l'anno 2009**, la scadenza utile entro cui formalizzare l'iter amministrativo e di versamento scaturente: **30 giugno 2009**. Qualora l'affrancazione superi l'importo indicato al comma 6 dell'articolo 31, l'utente può beneficiare delle provvidenze del comma 7 del medesimo articolo.
7. Al fine di dare ampia conoscenza e scienza alla cittadinanza interessata dell'affrancazione, modalità e tempistica dei passi e accessi carrabili, il Funzionario Responsabile del Canone, rimane incaricato di dare ampia diffusione degli articoli 25 e 26 e comma 6 del presente articolo, a mezzo manifesto pubblico da affiggere nell'abitato di Pachino, all'Albo Pretorio del Comune e nei siti internet consueti

Articolo 43 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento composto da n° 43 articoli, unitamente agli allegati "A" e dagli schemi di modelli "D" e "ACP", divenuto esecutivo, entra in vigore a partire dal **1 Gennaio 2009**.
2. Il Comandante della Polizia Municipale, i Responsabili degli Uffici: Tecnico e Ragioneria, Finanze e patrimonio, Commercio, ai quali il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario Comunale, sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

Allegato

C.O.S.A.P.**SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DELLE AREE OCCUPABILI
DELL'ABITATO DI PACHINO E FRAZIONE DI MARZAMEMI**

CATEGORIA	VIE E PIAZZE
PRIMA	P A C H I N O
	Piazza Vittorio Emanuele Via Lincoln Via Garibaldi Via Durando Via Marsala Piazza Indipendenza Via Indipendenza Corso N. Costa Via Matteotti Via Anita Via Cavour Via Libertà Via Trieste Via G. Pascoli Via Mascagni Viale A. Moro Piazza Verdi Piazza Ugo La Malfa Via Cassar Scalia Aree Mercato ortofrutticolo Aree Mercatali su cui insiste la fiera quindicinale istituita con provv. di G.M.
	M A R Z A M E M I
Via Marzamemi Largo Ionio Via Regina Elena Piazza Regina Margherita	
SECONDA	Tutte le altre Vie del centro abitato di Pachino e della frazione di Marzamemi non comprese nella prima categoria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)**

Modulistica

Marca da bollo



CITTA' di PACHINO
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO ENTRATE - C.O.S.A.P

Mod. "D"

RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (I)

Permanente Temporanea Oraria Esente

RICHIEDENTE (persona fisica)

Cognome		Nome	
Data di nascita	Luogo di nascita		Prov. di nascita
Indirizzo di residenza		Cap. Comune e Provincia di residenza	
Telefono	Cellulare	E-mail	
Codice Fiscale			

in proprio(I) quale incaricato dalla Ditta, Società, Associazione, ecc. (I) Legale Rappresentante (I)

DITTA, SOCIETA', ASSOCIAZIONE ecc. (per cui si chiede l'occupazione)

Ragione Sociale			
Indirizzo Sede		CAP, Comune e Prov.	
Codice Fiscale		Partiva IVA	
Telefono	Fax	Cellulare	E-mail
<input type="checkbox"/> Enti Pubblici (art. 87, c.1 lett. c) DPR 917/86) (I)			Nr. di iscrizione (solo O.N.L.U.S.)
<input type="checkbox"/> O.N.L.U.S. (art. 10 D. Leg.vo 460/97) (I)			

DATI DELL'OCCUPAZIONE

Anni	Dal	Al	Giorni	Dal	Al
Ore	Dalle ore	Alle ore			
Luogo occupazione (Via\Viale\Piazza\Corso)					Nr. Civico

CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE

Occupazioni Temporanee (1)

1	Tipologia	Lunghezza	Larghezza	MQ.
<input type="checkbox"/>	EDILE <input type="checkbox"/> Impalcatura metallica\Legno <input type="checkbox"/> Altro: _____	_____	_____	_____
Motivo: _____			Note: _____	
2	Tipologia	Lunghezza	Larghezza	MQ.
<input type="checkbox"/>	PUBBLICI ESERCIZI (tavoli, sedie, pedane, altro)	_____	_____	_____
Motivo: _____			Note: _____	
3	Tipologia	Lunghezza	Larghezza	MQ.
<input type="checkbox"/>	OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE, ECC.	_____	_____	_____
Motivo: _____			Note: _____	
4	Tipologia	Lunghezza	Larghezza	MQ.
<input type="checkbox"/>	ALTRE OCCUPAZIONI	_____	_____	_____
Motivo: _____			Note: _____	

12	Tipologia	Lunghezza	Larghezza	MQ.
	<input type="checkbox"/> STALLO DI SOSTA (non inferiore a 10 mq.)	_____	_____	_____
Ubicazione (Via\Viale\Corso, Piazza): _____ Nr. _____			Ordinanza nr. _____	Data ____/____/____

AFFRANCAZIONE (solo per le Tipologie 9, 10, 11 e 12) (1)

<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Venti annualità	<input type="checkbox"/> Anni Nr. _____
Ordinanza nr. _____	Data ____/____/____	Canone €. _____
Estremi pagamento _____		

Per tutto quanto sopra, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

- a) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.
- b) di essere consapevole, che ai sensi dell'art. 29 della Legge 4 gennaio 1968 nr. 15, e ss. modifiche ed integrazioni, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
- c) di essere a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione costituisce violazione d'Ufficio;
- d) di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31 dicembre 1996 nr. 675 (Legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge

Allegati alla presente:

- Planimetria dell'area interessata con indicazione della porzione della stessa che si intende occupare;
- Eventuali concessioni e/o autorizzazioni e/o nulla osta comunali o di altri Enti necessari per poter effettuare l'occupazione richiesta;
- Altro: _____
(specificare)

_____, ____/____/____
(luogo) (data)

In Fede (2)

(1) Spuntare i quadri che interessano.

(2) Firma apposta davanti al Funzionario o Impiegato comunale che riceve l'atto ovvero allegando alla presente, fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido.

12	Tipologia	Lunghezza	Larghezza	MQ.
<input type="checkbox"/>	STALLO DI SOSTA (non inferiore a 10 mq.)	_____	_____	_____
Ubicazione (Via\Viale\Corso, Piazza): _____ Nr. _____			Ordinanza nr. _____	Data ____/____/____

AFFRANCAZIONE (solo per le Tipologie 9, 10, 11 e 12) (1)

<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Venti annualità	<input type="checkbox"/> Anni Nr. _____
Ordinanza nr. _____	Data ____/____/____	Canone €. _____
Estremi pagamento _____		

Per tutto quanto sopra, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione e nei regolamenti comunali che interessano la particolare tipologia di occupazione.
- di essere consapevole, che ai sensi dell'art. 29 della Legge 4 gennaio 1968 nr. 15, e ss. modifiche ed integrazioni, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
- di essere a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione costituisce violazione d'Ufficio;
- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31 dicembre 1996 nr. 675 (Legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge

Allegati alla presente:

- Planimetria dell'area interessata con indicazione della porzione della stessa che si intende occupare;
- Eventuali concessioni e/o autorizzazioni e/o nulla osta comunali o di altri Enti necessari per poter effettuare l'occupazione richiesta;
- Altro: _____
(specificare)

_____, ____/____/____
(luogo) (data)

In Fede (2)

(1) Spuntare i quadri che interessano.
(2) Firma apposta davanti al Funzionario o Impiegato comunale che riceve l'atto ovvero allegando alla presente, fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido.

Concessionario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, con obbligo di quest'ultimo di osservare le seguenti condizioni:

Articolo 1

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della presente concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il **31 gennaio di ciascun anno**.

Se tale data cade il giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone, va effettuato su apposito c.c.p. n° 34558098 in distribuzione presso l'Ufficio Tributi – Settore COSAP – intestato al Comune di Pachino – C.O.S.A.P. Servizio Tesoreria.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in quattro rate trimestrali **anticipate**, senza interessi, scadenti il **31 gennaio**, il **30 aprile**, il **31 luglio** e il **31 ottobre** qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 258,23.

Se l'occupazione è realizzata nel corso dell'anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza utile, successiva all'occupazione stessa.

Ove questa inizi dopo il **31 luglio**, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero, qualora l'occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione.

Il canone dovuto dai titolari di posteggio itinerante deve essere corrisposto entro il **31 marzo**.

Articolo 2

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) *eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;*
- b) *esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana gli atti che legittimano l'occupazione;*
- c) *sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;*
- d) *mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;*
- e) *divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di un nuovo canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente.*

Articolo 3

Il Concessionario, per eseguire sull'area sopra assegnata opere e lavori, dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune ed osservare, nell'esecuzione, tutte le condizioni nella stessa stabilite, dando comunicazione dell'inizio e del compimento dei lavori al Comando di Polizia Municipale.

Eventuali danni arrecati nel corso dei lavori a beni ed impianti comunali dovranno essere immediatamente riparati o risarciti dal Concessionario secondo le decisioni adottate dal Comune.

Articolo 4

L'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo e con provvedimento motivato, la modifica delle opere eseguite sull'area concessa.

Il Concessionario provvederà a tali modifiche a sua cura e spese entro il termine accordatogli, salvo rinunciare alla concessione previa rimozione delle opere effettuate e ripristino dell'area nelle migliori condizioni.

Articolo 5

Per i lavori e le opere che sono effettuati su aree di circolazione e sulle loro pertinenze e, comunque, su spazi soggetti a pubblico accesso, il Concessionario dovrà usare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi pericolo per persone e cose ed installare le segnalazioni e le strutture di protezione prescritte dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 6

Il Concessionario può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione con apposita istanza diretta all'Amministrazione da produrre almeno **sessanta giorni** prima della scadenza..

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Non sono eventualmente rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario, per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Qualora l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, al Concessionario è dovuto il rimborso del canone corrisposto nella misura relativa al solo periodo di mancata occupazione.

Articolo 7

L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

La revoca del provvedimento di concessione è disposta dal Comune quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) *l'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;*
- b) *l'occupazione dell'area determina difficoltà e pericolo per la circolazione delle persone e dei veicoli;*
- c) *motivi igienici, di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non consentono il mantenimento della concessione;*
- d) *mancato pagamento, per un anno, del canone comunale, scaduto il termine fissato nell'invito di pagamento;*

e da diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto con effetto dal momento in cui l'area viene restituita perfettamente ripristinata.

Si fa luogo al rimborso del canone entro **90 giorni** dalla restituzione dell'area come sopra ripristinata.

Qualora il rimborso sia ritardato oltre il termine predetto, competono al Concessionario gli interessi legali da computarsi a giorno.

Non è dovuto rimborso del canone quando la revoca sia disposta per i motivi di cui alla lettera d) del presente articolo;

Articolo 8

Nel caso di revoca il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata concessione/autorizzazione della concessione.

Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine nella stessa prefisso, esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese sostenute mediante emissione di ruolo coattivo.

Articolo 9

Il **Concessionario** ha la facoltà di presentare al Comune domanda di rimborso delle somme pagate in eccesso.

La domanda, da redigersi in carta libera, deve essere inoltrata all'Ente entro **tre anni** dal pagamento ovvero dalla data in cui è stato accertato il relativo diritto di credito.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a partire da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c.

Articolo 10

Quando il Concessionario non osserva le condizioni stabilite dalla presente concessione, dalla legge e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro un termine scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la decadenza.

Articolo 11

Sono cause di decadenza della presente concessione:

- a) *il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;*
- b) *l'uso improprio o diverso da quello previsto nel presente atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso.*

Articolo 12

Sono cause di estinzione della presente concessione:

- a) *la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;*
- b) *la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.*

Articolo 13

Si applicano alla presente concessione le disposizioni previste dalle Leggi e regolamenti vigenti, relative alla natura e destinazione dell'area oggetto della stessa.

Articolo 14

Il presente atto ha forma di scrittura privata non autenticata.

p. **IL COMUNE concedente**

Per accettazione:
Il Concessionario
